

**ABIOGEN PHARMA S.P.A.**

**CODICE ETICO E DI CONDOTTA**



## **Premessa**

Il presente Codice Etico e di condotta (“Codice Etico”) è stato approvato – nella sua prima versione - dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2009 e contiene una raccolta di principi generali e regole di comportamento cui si è conformata ABIOPEN PHARMA S.p.a. (di seguito indicata come “ABIOPEN PHARMA”) sin dalla sua costituzione.

ABIOPEN PHARMA, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere alla formale adozione di un Codice Etico.

L’obiettivo è quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative degli interlocutori di ABIOPEN PHARMA, mirando a raccomandare e promuovere un elevato standard di professionalità e a vietare quei comportamenti che si pongono in contrasto non solo con le disposizioni normative di volta in volta rilevanti, ma anche con i valori che ABIOPEN PHARMA intende promuovere.

I principi e le regole dedotti nel Codice Etico esprimono un impegno etico e giuridico, connesso a precise responsabilità nella conduzione degli affari e dell’attività aziendale assunto dalla direzione di ABIOPEN PHARMA, dagli organi sociali, dai dipendenti e dai collaboratori e da tutti coloro che a qualsiasi titolo operano con la stessa.

Il Codice deve intendersi parte integrante del Modello organizzativo adottato dalla Società, ai sensi del d.lgs. 231/2001, al quale è pure formalmente allegato.

Alla sua attuazione – ivi compresa l’attività di formazione del personale - sovrintende l’Organismo di vigilanza, che relaziona annualmente al Consiglio di Amministrazione.

I Destinatari del presente Documento possono contattare l’Organismo di Vigilanza ai seguenti indirizzi:

- Organismo di Vigilanza, c/o ABIOPEN PHARMA s.p.a., Via Meucci, n 36 - 56121 Pisa - Loc. Ospedaletto;
- e-mail: [odv@abiopen.com](mailto:odv@abiopen.com)

Le violazioni delle disposizioni del Codice etico possono integrare lesione del rapporto fiduciario con ABIOPEN PHARMA e portare all’applicazione di sanzioni disciplinari o contrattuali, secondo la normativa e il contratto collettivo nazionale vigenti.

Per quanto riguarda i dipendenti e i dirigenti di ABIOPEN PHARMA, si precisa che la commissione o il tentativo di commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 (artt. da 24 a 25-*terdecies*) e dalla legge 146/2006 (reati transnazionali) – tutti richiamati nella Parte Seconda - impone il licenziamento.

Per quanto concerne i lavoratori autonomi ed i terzi in rapporto contrattuale con la Società, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, così come di quelle contenute nel Modello organizzativo, potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, oltre all’eventuale risarcimento dei danni.



## **PARTE PRIMA**

AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI  
PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO  
LE NORME ETICHE NEI CONFRONTI DI TERZI

### **1 Ambito di applicazione e destinatari**

Il presente Documento ha come destinatari – vale a dire come soggetti vincolati alla sua osservanza - i **dipendenti della Società** (ovvero tutto il personale di ABIOPEN PHARMA impiegato con contratto di lavoro dipendente, con contratto di lavoro interinale o con contratti di collaborazione, tra cui i contratti a progetto), il personale distaccato da altre società del Gruppo, i **componenti degli Organi sociali** e, in virtù di apposite clausole contrattuali, i **Partner commerciali** (clienti, fornitori, distributori, concessionari, appaltatori, subappaltatori, partner d'affari, ecc.) ed i **Consulenti esterni** (lavoratori non subordinati, revisori, intermediari, agenti, ecc.).

### **2 Valore del Codice**

L'osservanza delle norme e di quanto previsto dal Codice costituisce parte integrante e sostanziale delle obbligazioni contrattuali derivanti per i dipendenti dai rapporti di lavoro subordinato e per i lavoratori non subordinati dai rispettivi regolamenti contrattuali.

La grave e/o persistente violazione delle norme del Codice, ledendo il rapporto di fiducia instaurato con ABIOPEN PHARMA, può portare la stessa ad intraprendere azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della L. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), dai contratti collettivi di lavoro e dai codici disciplinari eventualmente adottati da ABIOPEN PHARMA.

## **PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO**

### **3 Principi generali**

#### **3.1 Rispetto delle norme giuridiche**

ABIOPEN PHARMA opera nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti vigenti in Italia e negli altri Paesi nei quali svolge a qualsiasi titolo e in qualunque forma la propria attività, nonché nel rispetto dei principi di etica professionale e di quelli associativi.

Il perseguimento dell'interesse e degli obiettivi economici di ABIOPEN PHARMA non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di onestà, correttezza, legalità e trasparenza né può essere realizzato in violazione di legge.



Sono vietate tutte le situazioni che hanno come fine esclusivo quello di influire sulla indipendenza di giudizio e di condotta delle parti coinvolte.

La responsabilità della conformità dell'attività aziendale alle norme giuridiche deve essere chiaramente assegnata, nell'ambito della società, a persone competenti e identificate.

Il Destinatario del presente Codice che venga a conoscenza di qualsiasi violazione di norme giuridiche, da cui possa conseguire qualsiasi rischio di coinvolgimento di ABIOGEN PHARMA deve darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

### **3.2 Procedure**

ABIOGEN PHARMA istituisce al proprio interno un formale sistema di autorizzazioni ed approvazioni per l'assunzione delle decisioni di gestione operativa di investimento e finanziaria.

Tutte le attività di ABIOGEN PHARMA, ivi comprese quelle affidate a terzi per suo conto, devono essere svolte in regime di riservatezza, in maniera legittima e nel rispetto delle norme, delle procedure e dei regolamenti aziendali, sui quali sono effettuate analisi e verifiche obiettive.

### **3.3 Conflitti di interesse**

I dipendenti devono mantenere una posizione di autonomia ed integrità al fine di evitare ogni situazione che possa generare, anche potenzialmente, conflitto con gli interessi di ABIOGEN PHARMA e nuocere alla sua immagine.

In particolare, deve essere evitato qualsiasi conflitto di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni ricoperte in ABIOGEN PHARMA.

Ogni situazione che possa generare anche potenzialmente un conflitto di interessi deve essere preventivamente segnalata ai superiori e all'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, i Destinatari, in caso di conflitto di interessi, devono astenersi dal concorrere, direttamente o indirettamente, ad ogni decisione o deliberazione relativa alla materia cui il conflitto afferisce.

### **3.4 Principio di lealtà e fedeltà**

ABIOGEN PHARMA incoraggia un rapporto di fiducia e di fedeltà reciproca con ciascuno dei Destinatari.

Tutti i Destinatari devono considerare il rispetto delle norme del presente Documento come parte essenziale delle loro obbligazioni nei confronti di ABIOGEN PHARMA.

L'obbligo di fedeltà comporta altresì per i dipendenti di ABIOGEN PHARMA il divieto di:

- assumere occupazioni con rapporti di lavoro alle dipendenze di terzi, incarichi di consulenza o altre responsabilità per conto dei terzi che siano incompatibili con l'attività svolta per ABIOGEN PHARMA, senza la preventiva autorizzazione scritta della società;
- svolgere attività comunque contrarie agli interessi dell'impresa o incompatibili



con i doveri d'ufficio.

### **3.5 Risorse umane**

ABIOPEN PHARMA riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla fiducia reciproca.

Pertanto, ABIOPEN PHARMA, nella gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione, si ispira al rispetto dei diritti dei lavoratori ed alla piena valorizzazione del loro apporto nell'ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita professionale.

ABIOPEN PHARMA promuove programmi di aggiornamento e formazione atti a valorizzare le professionalità specifiche e a conservare ed accrescere le competenze acquisite nel corso della collaborazione.

ABIOPEN PHARMA si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali e alle credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i Destinatari.

### **3.6 Tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

La Società si impegna inoltre a consolidare ed a diffondere una cultura della sicurezza dei luoghi di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari, al fine di preservarne la salute e la sicurezza.

ABIOPEN PHARMA si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

### **3.7 Tutela ambientale**

ABIOPEN PHARMA promuove la conduzione delle proprie attività incentrata sul corretto utilizzo delle risorse e sul rispetto dell'ambiente.

I Destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni, si impegnano a rispettare la vigente normativa in materia di tutela e di protezione ambientale.

### **3.8 Molestie sul luogo di lavoro**

ABIOPEN PHARMA esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si verifichino molestie di alcun genere, quali ad esempio la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori, l'ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la creazione di ostacoli ed impedimenti alle prospettive professionali altrui.

ABIOPEN PHARMA non ammette molestie sessuali, intendendo come tali, la subordinazione delle possibilità di crescita professionale o di altro vantaggio alla prestazione di favori sessuali o le proposte di relazioni interpersonali private che, per il fatto di essere sgradite al destinatario, possano turbarne la serenità.



### **3.9 Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti**

Ciascun dipendente o collaboratore di ABIOPEN PHARMA deve astenersi dal prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti o che sortiscano analogo effetto e dal consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa.

### **3.10 Fumo**

Nell'ambiente di lavoro è fatto divieto di fumare.

### **3.11 Trasparenza e completezza delle informazioni**

ABIOPEN PHARMA si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente tutti i Destinatari relativamente alla propria situazione ed al proprio andamento in relazione al rapporto instaurato con gli stessi, senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo individuo.

### **3.12 Informazioni riservate**

Le attività di ABIOPEN PHARMA possono richiedere l'acquisizione, la conservazione, il trattamento e la comunicazione di notizie, documenti, dati attinenti a negoziazioni, procedure amministrative e giudiziarie, operazioni finanziarie, dati personali e, in genere, dati che per previsione normativa o accordi negoziali non possono essere divulgati.

Nell'ambito delle informazioni riservate assumono particolare rilievo le notizie su fatti di dominio non pubblico capaci di influenzare il valore del patrimonio aziendale, lo sviluppo commerciale, il know how e l'immagine di ABIOPEN PHARMA.

A mero titolo esemplificativo, per informazioni riservate si intendono: le informazioni tecniche relative a prodotti e procedure, i programmi di acquisto, le strategie di costi, di prezzi, di marketing o di servizi; le informazioni di carattere finanziario non pubbliche; le informazioni relative a vendite, fusioni, acquisizioni, procedure interne, codici di accesso e password riservate.

I Destinatari si impegnano a non divulgare le informazioni apprese nello svolgimento delle proprie funzioni, anche successivamente alla cessazione del rapporto con ABIOPEN PHARMA, a tutela della posizione competitiva della società e dei suoi diritti di proprietà intellettuale.

Ogni Destinatario è tenuto a conoscere ed attuare quanto previsto dalle procedure e politiche aziendali in materia di sicurezza delle informazioni, al fine di garantirne l'integrità e la riservatezza.

Ogni informazione ottenuta da un dipendente o da un collaboratore in relazione alla propria attività è di proprietà di ABIOPEN PHARMA e non può essere comunicata a terzi né utilizzata in alcun modo, se non previa autorizzazione scritta da parte di ABIOPEN PHARMA.



Le informazioni relative all'attività di ricerca scientifica e/o tecnologica possono essere scambiate solo dopo che siano stati approntati gli strumenti di tutela della proprietà industriale in conformità con le procedure aziendali.

Il trattamento informatico delle informazioni è sottoposto ai controlli di sicurezza necessari a salvaguardare la società da indebiti accessi od usi illeciti.

La distruzione dei supporti materiali od elettronici delle informazioni deve avvenire nel rispetto delle procedure e delle norme che regolano la materia.

### **3.13 Informazioni privilegiate**

Nell'ambito delle informazioni riservate assumono particolare rilievo le informazioni privilegiate ai sensi dell'art 181 Testo Unico Finanza, definite come *“informazioni specifiche di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernenti strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”*.

Il Destinatario non deve utilizzare a proprio vantaggio tale tipologia di informazioni (ad esempio: risultati finanziari, informazioni su acquisizioni o dismissioni, risultati clinici di rilievo ecc.).

### **3.14 Tutela della privacy**

I Destinatari sono tenuti ad adoperarsi, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, affinché siano osservati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di privacy (D. Lgs. 196/03, così come modificato dal D. Lgs 101/18 e Reg. Eur. 679/16).

### **3.15 Tutela del patrimonio aziendale**

Ciascun Destinatario è direttamente e personalmente responsabile della protezione e conservazione dei beni, fisici ed immateriali, e delle risorse, siano esse materiali o immateriali, affidategli per espletare i suoi compiti, nonché all'utilizzo delle stesse in modo conforme all'interesse sociale.

Ciascuno è pertanto tenuto, al fine di tutelare i beni aziendali, a tenere comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative disposte per regolamentarne l'utilizzo.

Ciascuno deve utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni aziendali a lui affidati ed evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano arrecare danno agli stessi o a terzi.

Nessuno dei beni e delle risorse di proprietà di ABIOPEN PHARMA deve essere utilizzato per finalità diverse da quelle da questa indicate, né per finalità diverse dall'oggetto sociale di ABIOPEN PHARMA o in qualsiasi modo illegali.

### **3.16 Informativa contabile e gestionale**

Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione ed autorizzazione delle medesime.



Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere alla effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

Le informazioni che confluiscono nella contabilità, sia generale sia analitica, devono attenersi ai principi di chiarezza, trasparenza, correttezza, completezza ed accuratezza.

Ogni Destinatario è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati in modo completo, corretto e tempestivo nella contabilità e a fare in modo che la relativa documentazione sia ordinata e facilmente reperibile.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto, volta a consentirne l'agevole verifica e ricostruzione contabile.

Ogni Destinatario è tenuto a segnalare con tempestività al proprio superiore ovvero all'Organismo di Vigilanza ogni omissione, imprecisione o falsificazione delle scritture contabili o dei documenti di supporto di cui sia venuto a conoscenza.

### **3.17 Antiriciclaggio**

ABIOGEN PHARMA non dovrà in alcun modo ed in nessuna circostanza essere implicata in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

ABIOGEN PHARMA si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di riciclaggio.

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con partner in relazioni d'affari di lungo periodo le competenti Funzioni aziendali sono tenute ad assicurarsi, per quanto possibile e ragionevole, circa la reputazione commerciale della controparte.





## **LE NORME ETICHE NEI CONFRONTI DI TERZI**

### **3.18 Clienti**

I dipendenti di ABIOPEN PHARMA, nell'ambito della gestione dei rapporti con i clienti, nel rispetto delle procedure interne devono favorire la massima soddisfazione del cliente, fornendo, tra l'altro, informazioni esaurienti, veritiere ed accurate sui servizi forniti, affinché il cliente possa assumere decisioni consapevoli.

I Destinatari non devono promettere o offrire pagamenti o beni o altre utilità per promuovere o favorire gli interessi di ABIOPEN PHARMA.

### **3.19 Fornitori**

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto devono essere effettuate sulla base di una valutazione obiettiva e trasparente che tenga conto, tra l'altro, del prezzo, della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato e del possesso dei requisiti richiesti.

### **3.20 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni**

L'assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni, comprese le Autorità di Vigilanza, è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate.

I Destinatari non devono promettere o offrire a Pubblici Funzionari o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, pagamenti, beni e/o altre utilità, per promuovere o favorire gli interessi di ABIOPEN PHARMA, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.

Quando è in corso una trattativa d'affari o un qualsiasi altro rapporto con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari o i soggetti terzi che rappresentano ABIOPEN PHARMA non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, né quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione o di Pubbliche Istituzioni.

In tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni ABIOPEN PHARMA si impegna a dare piena e scrupolosa attuazione alla normativa ed alla disciplina regolamentare applicabile.

Nel caso di partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione o da Pubbliche Istituzioni, i Destinatari dovranno operare nel pieno rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

### **3.21 Organi di informazione**

I rapporti tra ABIOPEN PHARMA ed i *media* spettano alle funzioni aziendali espressamente designate e devono essere svolte in coerenza con la politica di comunicazione definita da ABIOPEN PHARMA e conformemente alle procedure all'uopo previste.

I Destinatari non possono pertanto fornire informazioni ai rappresentanti dei *mass media* senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.



La partecipazione, in nome di ABIOPEN PHARMA o in rappresentanza della stessa, a comitati ed associazioni di qualsiasi tipo, siano esse scientifiche, culturali o di categoria, deve essere regolarmente autorizzata ed ufficializzata per iscritto, nel rispetto delle procedure interne.

### **3.22 Concorrenza leale**

ABIOPEN PHARMA riconosce il valore della concorrenza quando ispirato ai principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti degli operatori presenti sul mercato.

La società si impegna inoltre a non danneggiare indebitamente l'immagine dei competitor e dei loro prodotti.



**PARTE SECONDA****DIVIETO DI CONDOTTE DI REATO CHE POSSONO ESSERE IMPUTATE ALLA SOCIETA'****DIVIETO DI CONDOTTE DI REATO CHE POSSONO ESSERE IMPUTATE ALLA SOCIETA'**

Il presente Documento, pur rispondendo alla specifica funzione di orientare la condotta negli affari dei Destinatari verso elevati standard deontologici, costituisce al contempo, un fondamentale componente del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da ABIOPEN PHARMA ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 231/2001.

ABIOPEN PHARMA ritiene pertanto di dover vietare espressamente quelle condotte criminose che possono comportare il coinvolgimento in sede penale della Società ai sensi del Decreto 231.

**E' assolutamente contraria all'interesse delle società ABIOPEN PHARMA ogni violazione dei divieti appresso specificati.**

**4.1 Divieto di commissione di reati contro il patrimonio della pubblica amministrazione**

L'art. 24 del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati: Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), Indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 c.p.) o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Pertanto, il Destinatario:

- **non deve destinare a scopi privati erogazioni pubbliche** ottenute per l'utilizzo in iniziative di interesse generale;
- **non deve conseguire indebitamente**, per sé o per altri, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, **contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni** dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- **non deve procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto** con altrui danno, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, **se il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;**
- **non deve procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto** con altrui danno, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, **se il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati** ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- **non deve procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto** con altrui danno, **alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico** o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema



informatico o telematico, allorché il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

#### **4.2 Divieto di commissione di reati contro l'imparzialità della pubblica amministrazione**

L'art. 25 del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati: concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. 318, 319), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), corruzione internazionale (art. 322-bis), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater).

Pertanto, il Destinatario:

- **non deve dare o promettere al pubblico ufficiale** o all'incaricato di pubblico servizio **denaro o altra utilità in relazione all'esercizio della funzione o dei suoi poteri;**
- **non deve dare o promettere al pubblico ufficiale** o all'incaricato di pubblico servizio **denaro o altra utilità** per fargli omettere o ritardare, o per aver ommesso o ritardato, un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- **non deve dare o promettere al pubblico ufficiale** o all'incaricato di pubblico servizio **denaro o altra utilità** per fargli compiere od omettere un atto del suo ufficio ovvero un atto contrario ai doveri d'ufficio, al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- **non deve dare o promettere denaro o altra utilità ad un pubblico funzionario anche se da quest'ultimo indotto con abuso della qualità o dei poteri.**

#### **4.3 Divieto di commissione di falsità nummarie e contraffazione**

L'art. 25-bis del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati previsti nel codice penale: art. 453 (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), 454 (Alterazione di monete), 455 (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), 457 (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede), 459 (Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati), 460 (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo), 461 (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata), 464 (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati), 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

#### **4.4 Divieto di commissione di reati societari**

L'art. 25-ter del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati previsti nel codice civile: false comunicazioni sociali (art. 2621), impedito controllo (art. 2625), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628), operazioni in pregiudizio dei



creditori (art. 2629), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis), formazione fittizia del capitale (art. 2632), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633); corruzione tra privati (art. 2635); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636), aggrottaggio (art. 2637), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638).

Pertanto, il Destinatario, ove munito della qualifica richiesta dalla legge:

- **non deve**, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, **esporre fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere informazioni** la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene (anche se le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi), in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione;
- **non deve**, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, **esporre false informazioni od occultare dati o notizie** in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari;
- **non deve**, in concorso con i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, **attestare il falso o occultare informazioni** concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione;
- **non deve**, occultando documenti o con altri idonei artifici, **impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione** legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione;
- **non deve**, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, **restituire**, anche simulatamente, **i conferimenti ai soci** o liberarli dall'obbligo di eseguirli;
- **non deve ripartire utili** o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, **ovvero ripartire riserve**, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- **non deve**, fuori dei casi consentiti dalla legge, **acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali**, od azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- **non deve**, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, **effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni** con altra società **o scissioni**, cagionando danno ai creditori;



- **non deve tacere l'esistenza di un interesse**, in una determinata operazione, proprio o di terzi, in conflitto con quello della società, né deve, in presenza di quell'interesse, partecipare al compimento dell'operazione;
- **non deve**, neanche in parte, **formare od aumentare fittiziamente il capitale** della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- **non deve**, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, **cagionare danno ai creditori**;
- **non deve dare o promettere** denaro o altra utilità ad esponente di altra azienda al fine di procurare alla Società vantaggi in danno della stessa;
- **non deve**, con atti simulati o fraudolenti, **determinare la maggioranza in assemblea**, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- **non deve diffondere notizie false**, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;
- **non deve**, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, **esporre fatti materiali non rispondenti al vero**, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza **ovvero**, allo stesso fine, **occultare** con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, **fatti che avrebbero dovuto comunicare**, concernenti la situazione medesima (anche se le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi);
- **non deve**, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, **consapevolmente ostacolarne le funzioni**.

#### 4.5 Divieto di commissione di reati con finalità di terrorismo

L'art. 25-quater del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati: delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale, in leggi speciali e comunque commessi in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York (in particolare: la raccolta di fondi per il finanziamento di organizzazioni terroristiche).

#### 4.6 Divieto di pratiche di mutilazione genitale femminile

L'art 25-quater. 1 del Decreto Legislativo 231 richiama il delitto di cui all'art 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione genitale femminile).



#### 4.7 Divieto di commissione di reati contro la libertà individuale

L'art. 25-quinquies del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati previsti nel codice penale: Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600), Prostituzione minorile (600-bis), Pornografia minorile (600-ter), Detenzione di materiale pornografico (600 quater), Pornografia virtuale (art 600 quater. 1), Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (600 quinquies), Tratta di persone (601), Acquisto e alienazione di schiavi (602) Adescamento di minorenni (art 609-undecies).

#### 4.8 Divieto di abusi di mercato

L'articolo 25-sexies del Decreto Legislativo 231 richiama le fattispecie previste dagli articoli 184 e 185 del T.U.F., rispettivamente, "*abuso di informazioni privilegiate*" e "*manipolazione del mercato*".

Pertanto, il Destinatario in possesso di informazioni privilegiate, da intendersi come "*informazioni specifiche di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernenti strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari*", **non deve**:

- a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su strumenti finanziari avvalendosi delle informazioni medesime;
- b) senza giustificato motivo, dare comunicazione delle informazioni, ovvero consigliare ad altri, sulla base di esse, il compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Il Destinatario **non deve**, inoltre, divulgare notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari o l'apparenza di un mercato attivo dei medesimi.

#### 4.9 Divieto di commissione di reati associativi e di reati transnazionali

Il Destinatario **non deve** in alcun modo commettere i reati associativi previsti dall'art 24-ter e i reati transnazionali previsti dall'art 10 della legge 146/2006. In particolare, non deve:

- far parte di (o agevolare) un'associazione per delinquere (art 416 c.p.); far parte di (o agevolare) un'associazione per delinquere di tipo mafioso (art 416-bis); far parte di (o agevolare) un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art 74 T.U. 309/1990); far parte di (o agevolare) un'associazione per delinquere transnazionale finalizzata al contrabbando di tabacco lavorato estero (art 291 quater T.U. 43/1973); partecipare/agevolare il traffico di migranti (artt 5 e 12 d.lg. 286/1998); in alcun modo ostacolare il corso della Giustizia (art 377-bis e 378 c.p.).

#### 4.10 Divieto di violazione della normativa antinfortunistica

L'art 25-septies del Decreto legislativo 231 richiama gli artt 589 e 590 c.p., che puniscono l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, ove commessi in violazione della normativa contro gli infortuni sul lavoro e a tutela della salute del lavoratore.



Il Destinatario pertanto **non deve** in alcun modo **violare la normativa vigente in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali**, la quale è posta proprio per evitare o limitare il rischio di morte o lesioni del lavoratore.

#### **4.11 Divieto di commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego**

L'art 25-octies del Decreto legislativo 231 richiama gli artt 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio), 648-ter (c.d. reimpiego) e 648-ter.1 (autoriciclaggio) del c.p.

Pertanto, il Destinatario **non deve**:

- **acquistare, ricevere od occultare denaro o altre cose provenienti da delitto** o comunque intromettersi nel farli acquistare ricevere od occultare;
- **sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto** doloso, né compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.**

#### **4.12 Divieto di commissione di reati informatici**

L'art 24-bis del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti delitti previsti nel codice penale: art 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-quinquies (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 635-bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635-quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità), 491-bis, (Documenti informatici), 640-quinquies (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica), 615-quater (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico).

Per quel che interessa ABIOPEN PHARMA, i Destinatari **non devono** commettere i reati indicati e, in particolare, non devono accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico altrui, pubblico o privato, né in alcun modo danneggiarlo.

#### **4.13 Divieto di commissione di delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

L'art 25-novies del Decreto Legislativo 231 richiama gli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies della legge 633/1941. Per quel che interessa ABIOPEN PHARMA, i Destinatari **non devono**





in alcun modo utilizzare opere dell'ingegno abusivamente riprodotte o software e banche dati non regolarmente muniti di licenza.

#### **4.14 Divieto di commissione di delitti contro l'industria e il commercio**

L'art 25-bis.1 del Decreto Legislativo 231 richiama gli artt 513 (Turbata libertà dell'industria o del commercio), 515 (Frode nell'esercizio del commercio), 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517-ter (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), 517-quater (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza), art. 514 (Frodi contro le industrie nazionali).

Per quel che interessa l'attività ABIOPEN PHARMA, i Destinatari **non devono** impedire o turbare con violenza o con mezzi fraudolenti l'attività di una società concorrente, né compiere atti di concorrenza mediante violenza o minaccia.

#### **4.15 Divieto di induzione a rendere dichiarazioni false all'Autorità Giudiziaria**

L'art 25-decies del Decreto legislativo 231 richiama l'art 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).

Pertanto, i Destinatari **non devono** indurre, con violenza o minaccia o con dazione o promessa di denaro o altra utilità, la persona chiamata a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere tali dichiarazioni o a renderle mendaci.

#### **4.16 Divieto di commissione di reati ambientali**

L'art 25-undecies del Decreto 231 prevede la responsabilità dell'ente per numerosi reati ambientali. In generale i Destinatari non devono in alcun modo inquinare l'ambiente (aria-acqua-suolo-sottosuolo), attenendosi alle disposizioni adottate dalla società in materia.

La Società seleziona e controlla attentamente i soggetti terzi ai quali si affida per lo svolgimento di attività ad impatto ambientale.

#### **4.17 Divieto di impiego di stranieri irregolari**

L'art 25-duodecies del Decreto 231 prevede la responsabilità dell'ente per talune ipotesi di impiego di stranieri il cui soggiorno sia irregolare.

E' fatto obbligo ai Destinatari di rispettare con scrupolo la normativa sul rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno del soggetto extracomunitario.

E' altresì fatto divieto di agevolare in qualsiasi modo l'immigrazione clandestina.



**4.18 Divieto di razzismo e xenofobia**

*E' fatto assoluto divieto di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.*

